



Citta' di Marano di Napoli

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ASSISTENZA ECONOMICA COMUNALE**  
**AGLI INDIGENTI**

Parte prima

Principi generali

Art. 1

Principi generali

Il Comune assicura alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio economico, in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze vitali per inabilità di ordine economico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, un sistema integrato di assistenza economica, per garantire la qualità della vita, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e ai sensi del Dpr 616/77.

Gli interventi devono essere attuati in osservanza del criterio di massima tempestività.

Art.2

Servizi disciplinati

Con il presente regolamento si intende disciplinare esclusivamente l'organizzazione e la gestione delle seguenti forme di assistenza economica mentre per gli altri servizi sociali si fa riferimento alla precedente regolamentazione:

- contributi in denaro o convertibili in buoni farmaci, alimenti e altri beni primari a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica
- contributi in denaro a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica colpiti da sfratto esecutivo e/o da ordinanza di rilascio dell'immobile in locazione.
- contributo economico per la copertura delle spese funerarie per persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica.
- assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e assistenza economica post-penitenziaria agli ex detenuti.
- contributo economico continuativo denominato "improvvisa povertà".

## Parte seconda

### Accesso ai servizi

#### Art. 3

Requisiti per l'accesso alle prestazioni assistenziali del Comune rivolte a fasce sociali indigenti

I servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento sono fruibili per i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Marano di Napoli
- domicilio o passaggio nel Comune di Marano di Napoli e bisogno di intervento d'urgenza e di tutela immediata
- condizione individuale e/o socio-ambientale che determina difficoltà economica, indigenza, stato di necessità, secondo i parametri elencati nei successivi articoli, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 109 del 31 marzo 1998

#### Art. 4

##### Diritto di rivalsa

- a) rivalsa verso gli altri comuni

Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, il Comune di Marano, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito.

b) rivalsa verso i familiari

Nel caso in cui esistano familiari del richiedente obbligati per legge al sostegno e in condizioni economiche non disagiate, questi dovranno essere informati della contribuzione e della possibilità di una rivalsa a loro carico

Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Art.5

Parametri per la valutazione dell'indigenza economica

La situazione che dà luogo a un intervento economico comunale per indigenti viene individuata con il parametro definito come Reddito Equivalente, calcolato in base a quanto previsto dal D.L. 109/98, che mette in relazione reddito, patrimoni e il numero di componenti del nucleo convivente col richiedente.

Si assumono, come elementi di valutazione, anche fattori di giudizio indiretto, volti a considerare il tenore di vita del nucleo nel suo insieme.

Art. 6

Aventi diritto

Hanno diritto a una prestazione socio-assistenziale del Comune, i nuclei che hanno un Reddito Equivalente (ISEE) non superiore a 7mila euro annui e che non hanno usufruito nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di altri contributi assistenziali sia comunali sia di altre provenienze.

L'organo preposto alla valutazione delle istanze può, di sua iniziativa, escludere dalla prestazione assistenziale un utente con Reddito equivalente inferiore o superiore alla soglia solo qualora i parametri di valutazione indiretta dessero nettamente il quadro di una situazione di maggiore o minore disponibilità economica rispetto a quanto emerge dal Reddito equivalente.

In questo caso, la decisione va assunta all'unanimità dei componenti e va adeguatamente e dettagliatamente relazionata.

## Art. 7

### Massimali annui di prestazione

Le prestazioni di assistenza economica previste dal presente regolamento non possono eccedere la cifra di euro 1500 annui.

L'organo deputato alla valutazione delle istanze può decidere di derogare, in presenza di eccezionali motivi e solo all'unanimità dei suoi componenti, a tale limite massimo, relazionando sui motivi dell'eccezionalità.

## Art.8

### Accesso ai servizi

L'accesso ai servizi di cui al presente regolamento avviene a seguito di presentazione di regolare istanza debitamente firmata, sui moduli prestampati dall'ente, presentata al protocollo generale dell'ente e indirizzata ai Servizi sociali.

Il modulo prestampato dovrà contenere voci indicanti:

- a) generalità complete del richiedente, con indirizzo di residenza e nr. di telefono
- b) codice fiscale del richiedente
- c) tipo di prestazione economica richiesta
- d) la composizione del nucleo convivente così come risulta all'anagrafe,
- e) indicazioni sulle condizioni con cui si occupa l'alloggio di residenza (proprietà, locazione, uso gratuito)
- f) ammontare dell'eventuale affitto mensile
- g) eventuale presenza nel nucleo di componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%
- h) attestazione di responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci e consapevolezza che su quanto dichiarato sarà condotta un'approfondita indagine

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di identità del richiedente

- b) certificazione Isee
- c) fotocopia di una delle ultime bollette Enel e Telecom pagate
- d) documenti vari relativi alla prestazione richiesta secondo gli articoli successivi

#### Art. 9

##### Istruttoria delle richieste

L'ufficio dei Servizi sociali effettua una prima istruttoria sulle richieste sulla base della corretta compilazione della domanda e sulla completezza della documentazione allegata. In caso di difetto nella domanda e nella documentazione provvede ad avvertire l'istante e a chiedere la necessaria integrazione e/o chiarimento.

#### Art. 10

##### Organo di valutazione delle richieste

Le richieste istruite dai Servizi sociali vengono esaminate e valutate nel merito da una speciale Unità di valutazione tecnica (Uvt) composta da:

- a) responsabile dell'ufficio dei servizi sociali nelle funzioni di presidente;
- b) un assistente sociale nominato dal responsabile dell'ufficio tra le assistenti sociali in organico;
- c) un esperto di politiche sociali nominato dalla giunta comunale;
- d) un rappresentante del terzo settore nominato dalla giunta comunale;
- e) un rappresentante del distretto sanitario nominato dal direttore del distretto;

L'Uvt nomina un segretario verbalizzante, che tiene un registro dei verbali.

Le sedute dell'Uvt, per motivi di privacy, non sono pubbliche.

Una copia dei verbali è disponibile, in visione, dietro richiesta motivata, per soggetti che sono parte del procedimento o per organismi di controllo.

La seduta di Uvt è valida se sono presenti almeno tre componenti.

L'Uvt delibera a maggioranza salvo i casi ove sia espressamente prevista dal presente regolamento l'unanimità dei suoi componenti.

Per i componenti esterni dell'Uvt si applicano le norme relative per il gettone di presenza.

## Art. 11

### Commissione assistenza

E' demandato alla commissione Assistenza il ruolo di indirizzo e controllo sulle attività dell'unità di valutazione tecnica.

La commissione Assistenza è formata da:

- a) sindaco o, in qualità di suo delegato, assessore alle politiche sociali, nella qualità di presidente;
- b) tre consiglieri comunali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza.

La commissione Assistenza si riunisce di regola ogni due mesi e riceve dal presidente dell'unità di valutazione tecnica una dettagliata relazione sull'andamento dell'assistenza economica comunale.

La commissione Assistenza, su richiesta di almeno due dei suoi componenti, può riunirsi in qualunque momento per chiarimenti, indirizzi, controlli e verifiche sulle attività dell'Unità di valutazione tecnica.

Il presidente della commissione assistenza tiene, una volta l'anno, una relazione al Consiglio comunale sull'andamento dell'assistenza economica comunale.

## Art. 12

### Accesso alla valutazione

Le istanze vengono esaminate in ordine rigorosamente cronologico.

Presso l'ufficio dei Servizi sociali ci deve essere un registro delle istanze dove devono essere annotate le richieste secondo l'ordine cronologico con cui arrivano.

L' Uvt esamina le richieste secondo l'elenco del registro.

Fanno eccezione all'ordine cronologico e accedono prioritariamente all'esame, le istanze considerate dall'ufficio di strettissima e incalzante urgenza e che riguardano rigorosamente:

- a) malattie gravi che richiedono cure urgenti e tempestive;
- b) presenza di minori esposti a situazione continuata di rischio;
- c) sfratti con sentenza esecutiva di rilascio dell'immobile

d) istanze di improvvisa povertà

e) ogni altra situazione ritenuta urgente dall'ufficio, previo motivazione dettagliata e articolata e previo accoglimento, all'unanimità, da parte dell'Uvt.

## Art.13

### Esame delle istanze

L'Uvt effettua un primo esame dell'istanza in base alle dichiarazioni effettuate dal richiedente e sulla scorta dei documenti prodotti.

Qualora la documentazione risultasse non sufficiente a una valutazione adeguata e corretta, l'Uvt può chiedere un supplemento di informazioni al richiedente.

Qualora l'Uvt lo ritenesse opportuno, potrebbe disporre sull'istanza una verifica socio-ambientale da parte degli assistenti sociali, atta a raccogliere ulteriori notizie e informazioni. L'assistente sociale dovrà produrre dettagliata relazione, che farà parte integrante dei documenti che contribuiranno alla formazione della decisione.

## Parte terza

### Tipologie di prestazioni

## Art. 14

Contributi in denaro o in buoni servizio (farmaci, alimenti o altro) a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica

a) Rappresenta la principale forma di intervento assistenziale di carattere economico.

I contributi economici possono essere:

- continuativi
- temporanei
- una tantum su base annua

In ogni caso, il contributo è subordinato al limite del massimale previsto dal presente regolamento.

b) Contributi continuativi

Qualora la tipologia di disagio del richiedente lo rendesse necessario, l'organo di valutazione delle istanze può decidere di erogare un contributo economico mensile, per un periodo continuativo che non può andare oltre i dodici mesi complessivi, nei limiti del massimale annuo previsto dal presente regolamento.

c) Contributi temporanei

Il contributo in denaro può essere erogato anche in più rate con una temporizzazione stabilita dall'organo di valutazione delle istanze, entro i limiti del massimale annuo previsto dal presente regolamento.

d) Contributi una tantum

In caso di mancanza di condizioni che richiedono la temporizzazione del contributo, si preferisce l'erogazione del contributo economico una tantum, una volta l'anno.

e) ripresentazioni delle richieste nel corso dell'anno

Chi usufruisce del contributo economico non può ripresentare ulteriori richieste per la stessa tipologia di assistenza nel corso dell'anno, salvo che per circostanze nuove, straordinarie, che hanno mutato l'assetto economico e sociale del nucleo. La verifica sull'istanza viene fatta, in questo caso, in sede istruttoria dall'ufficio che ammette alla valutazione della commissione solo le domande ripresentate che hanno i requisiti di cui sopra.

Art. 15

Contributi in denaro a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica colpiti da sfratto esecutivo e/o da ordinanza di rilascio dell'immobile in locazione e per inquilini morosi da almeno tre mesi.

a) Le persone, in disagiate condizioni socio-economiche ai sensi del presente regolamento, che sono colpiti da sentenza esecutiva di sfratto e/o da provvedimento giudiziario di rilascio dell'immobile in locazione, hanno diritto a un contributo economico straordinario che favorisca il recupero di una nuova collocazione abitativa e sostenga le spese per il passaggio di abitazione.

b) La richiesta di contributo va presentata dal capofamiglia del nucleo titolare della locazione

c) Il contributo economico ammonterà al 70% della cifra complessiva risultante dalla somma di nr. 3 pigioni della nuova abitazione e comunque non potrà eccedere il massimale previsto dal presente regolamento.

d) Chi intende presentare istanza per il contributo economico relativo allo sfratto deve allegare alla richiesta, oltre alle documentazioni base, anche: una copia della sentenza di sfratto e/ o del provvedimento di rilascio immediato dell'immobile e un'autocertificazione in cui si attesta di aver trovato una nuova abitazione, con le relative condizioni di locazione;

#### Art. 16

Contributo economico per la copertura delle spese funerarie e di sepoltura per familiari di persone e nuclei in condizioni di indigenza socio-economica.

Alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica che hanno sostenuto direttamente, nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza, spese per il funerale e per la sepoltura di un congiunto, può essere riconosciuto un rimborso della spesa sostenuta fino alla cifra complessiva di euro 1000.

a) Chi presenta l'istanza per tale contributo deve allegare alla richiesta la ricevuta delle spese per il funerale e per la sepoltura.

#### Art. 17

Assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e assistenza economica post-penitenziaria agli ex detenuti.

Visti gli artt.22 e 23 del Dpr 616/77, il Comune si impegna a garantire assistenza economica alle famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e agli stessi detenuti per il periodo post-penitenziario con un intervento che è analogo a quello previsto nel presente regolamento per le persone e i nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica.

#### Art.18

Improvvisa povertà

Per le persone e i nuclei familiari in condizioni di indigenza che si ritrovino, in maniera improvvisa e imprevedibile, in condizioni di povertà, è istituito un sussidio mensile che va da euro 250 a euro 500 per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per altri sei.

Detto sussidio fa eccezione ai massimali previsti dal presente regolamento.

Hanno diritto al contributo i nuclei familiari, anche composti da una sola persona, che, oltre ai requisiti previsti all'art.3 del presente regolamento, siano anche stati colpiti negli ultimi sei mesi da almeno uno dei seguenti eventi che ne hanno causato una condizione imprevista e improvvisa di povertà:

- a) Morte di un coniuge lavoratore o di un altro congiunto lavoratore e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art. 6 del presente regolamento;
- b) Grave malattia invalidante, anche se temporanea, di un coniuge lavoratore o di altro congiunto e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art. 6 del presente regolamento;
- c) Improvvisa perdita del lavoro da parte di un coniuge o di altro congiunto e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art. 6 del presente regolamento;

La domanda per l'accesso al contributo deve contenere, in allegato, la certificazione comprovante l'evento imprevedibile e la conseguente mutazione di reddito.

Vista la necessità di un intervento tempestivo, le domande per l'improvvisa povertà avranno la priorità sulle altre e rientrano nei casi di urgenza previsti ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

## Art. 19

### Situazioni particolari ed urgenti

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il Sindaco può disporre l'erogazione di un contributo ad hoc, entro il limite massimo di euro 300. A tal fine è istituito, presso l'economato, un fondo speciale di euro 3mila eventualmente integrabile con atto deliberativo di giunta. Sull'utilizzo di tale fondo l'Economo esporrà alla giunta e alla commissione assistenza un rendiconto semestrale o, in assenza di erogazioni, annuale.

## Art. 20

### Norme transitorie e finali

Con l'approvazione del presente regolamento, si ritengono abrogati gli articoli della parte seconda del regolamento dei Servizi di Assistenza sociale approvato dal Consiglio comunale in data //1999 e l'intero regolamento per l'improvvisa povertà approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 45 del 30/5/2000.

Le richieste di assistenza economica giacenti e antecedenti all'esecutività del presente regolamento, anche se già valutate dalla commissione, si ritengono azzerate e vanno, eventualmente, ripresentate.

La commissione Assistenza, in carica al momento dell'approvazione del presente regolamento, resta in carica nella composizione attuale fino alla fine del mandato consiliare.

**a cura del Comune di Marano di Napoli**  
**Piazza Municipio - 80016**  
**E-Mail: [postmaster@comunemarano.na.it](mailto:postmaster@comunemarano.na.it)**